



# COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI

Numero 19 Del 19-03-2018

Reg. generale 37

**Oggetto: PERSONALE DIPENDENTE - ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 RISORSE STABILI – DETERMINAZIONI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

PREMESSO che: - Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; - La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale - Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – fondo per le risorse decentrate – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenuto conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno; - Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in : o Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti

collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; o Risorse variabili (art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5; o Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.k);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016: o L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014; o L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D:Lgs 30.3.2001 n. 165 non

puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non puo' essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte delle risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli normativi vigenti;

CONSIDERATO che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali “il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa ....”

TENUTO CONTO delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che “dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

PRESO ATTO, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1,

RICORDATO che rispetto alle risorse stabili l'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 prevede che le stesse vengano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente, ma che in ossequio alla circolare MEF n. 40 del 23 dicembre 2010 tali risorse non hanno potuto incrementare fino al periodo 2014 le risorse stabili del Fondo per le risorse decentrate, mentre vanno nuovamente ad integrare le risorse stabili del Fondo le somme derivanti dal recupero della retribuzione individuale di anzianità RIA del personale cessato dall'anno 2015 e successivi, e verranno calcolate anche per il periodo 2017;

VISTA la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

RITENUTO di quantificare il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 dando atto che si provvederà qualora presenti: · All'inserimento delle risorse variabili sulla base degli obiettivi annuali; · All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione risulta avviato; · All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.d); · Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni ;

DATO ATTO che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

RITENUTO di provvedere alla costituzione del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2018;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla Rsu ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.99;

RICORDATO che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

#### D E T E R M I N A

- Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non trascritte, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i.; - di quantificare il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che si riassume nel prospetto allegato;

- Di dare atto che in sede di costituzione complessiva del fondo 2018 si provvederà qualora presenti:

· All'inserimento delle risorse variabili sulla base degli obiettivi annuali; · All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione risulta avviato; · All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.d); · Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;

- Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali; -

- Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate 2018 come definito con la presente determinazione contente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006; -

- Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;

- di dare atto che il fondo delle risorse per l'anno 2018 costituito in questa fase in via provvisoria, risulta contenuto entro il limite del 2016; - di rimettere a successivi atti della Giunta Comunale la quantificazione degli obiettivi annuali a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2018 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;

- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999; - di pubblicare il presente atto all'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Di Medoro Giacomino

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Di Medoro Giacomino al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, lì.....

Il Responsabile del Servizio  
F.to Di Medoro Giacomino

---

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

##### ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

##### APPONE

Il visto di regolarità contabile

##### ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, lì.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario  
F.to (Di Medoro Giacomino)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

##### SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno.....  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 13-04-2018

Il Segretario Comunale  
Dott. Zanieri Stefano